

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Finocchi Gherzi ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto con atto del 13 agosto 2018 dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma (CF: [OMISSIS]), con studio in [OMISSIS], assistito dall'avv. [OMISSIS] ed elettivamente domiciliato in Roma,

via [OMISSIS], presso l'avv. [OMISSIS], avverso la deliberazione del 25 luglio 2018, depositata nella stessa data e notificata il 27 luglio 2018, con la quale il CDD di Roma ha disposto nei suoi confronti la sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività professionale per anni uno.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Michele Salazar;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **FATTO**

Nell'ambito del procedimento disciplinare n. 227/2017, aperto davanti al CDD del distretto della Corte d'appello di Roma a carico dell'avv. [RICORRENTE] a seguito di esposto dei sigg.ri [ESPONENTI], il consigliere istruttore, all'esito della fase istruttoria preliminare, proponeva alla Sezione competente di approvare il capo di incolpazione da esso istruttore formulato nonché di valutare la possibilità di sospendere cautelamente l'incolpato dall'esercizio della professione forense, sussistendone i presupposti in relazione all'intervenuta sentenza del Tribunale penale di Roma di condanna non irrevocabile (artt. 60, comma 1, L. 247/2012 e 32, comma 1, Regolamento n. 2/2014 CNF) dell'imputato ad un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 640 c.p. e allo *strepitus fori*.

Con deliberazione in data 25.7.2018 la Sezione disponeva la citazione a giudizio dell'avv. [RICORRENTE] così formulando i capi di incolpazione:

*“1) per avere, con le condotte di tempo e di luogo descritte nel capo di imputazione del decreto di citazione a giudizio del 18.12.2012 R.G.N.R. [OMISSIS]/11 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che seguono, assunto un contegno non conforme alla probità, alla dignità ed al decoro professionale gravemente lesivo dell'affidamento presso la collettività, compromettendo altresì l'onore, il prestigio e le funzioni dell'intero Ordine Forense, fatti aggravati dal clamore mediatico suscitato e dal grave danno cagionato agli esponenti. Nel particolare, in violazione degli *“artt. 81, 494, 640 e 61 n. 7 c.p., perché presentandosi falsamente a [ESPONENTI] quale avvocato e facendo credere loro dapprima che avrebbero potuto acquistare vantaggiosamente all'asta un immobile sito in [OMISSIS] a condizione che gli versassero la somma di euro 200.000,00, quindi che l'asta era andata deserta e che pertanto occorreva versargli ulteriori euro 100.000,00 quindi che occorreva versare ulteriori euro 55.170,00 per le stesse ragioni, induceva i suddetti in errore in ordine alle sue qualità personali e alla**

*effettiva destinazione delle somme si procurava in tal modo l'ingiusto profitto dei suddetti importi, pari dunque a complessivi nove assegni circolari che lo stesso incassava senza partecipare ad alcuna asta. Accertato in Roma sino al 18.11.2010. Recidiva reiterata specifica" e di cui alla sentenza penale di condanna n. 1809/2015 del Tribunale di Roma VI sezione penale del 18.11.2015.*

Così violando i seguenti precetti deontici:

- artt. 4 (volontarietà dell'azione), 9 (dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza), 10 (dovere di fedeltà), 30 commi 1 e 2 (gestione di denaro altrui): per aver gestito con diligenza e per essersi appropriato del denaro ricevuto dai propri assistiti [ESPONENTI] per l'adempimento dell'incarico professionale e per non averne reso conto agli stessi, adducendo false comunicazioni ai propri assistiti. Accertato in Roma sino al 18.11.2010;
- artt. 4 (volontarietà dell'azione), 9 (dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza), 35 (dovere di corretta informazione), 36 (divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti), 21 CDF previgente: per aver svolto attività di assistenza e consulenza legale spendendo falsamente la qualità personale di avvocato pur essendo privo del titolo, in quanto iscritto nel Registro dei praticanti procuratori. Accertato in Roma sino al 18.11.2010.

**II)** per non aver curato la tempestiva restituzione delle somme ricevute dai clienti [ESPONENTI], nonostante l'obbligo a provvedervi assunto con scrittura del 6.3.2011. Circostanza aggravata dall'emissione di assegni in favore dei sigg.ri [ESPONENTI] risultati protestati per mancanza di provvista. In Roma sino alla data odierna.

Il tutto in spregio agli:

- artt. 4 (volontarietà dell'azione), 9 (dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza), 10 (dovere di fedeltà), 30 comma 2 (gestione di denaro altrui)".

Con separata deliberazione della stessa data la predetta Sezione disponeva la sospensione cautelare dell'avv. [RICORRENTE] per un anno decorrente dalla data di notifica del provvedimento con immediata esecutività ai sensi del comma 2 dell'art. 60 della legge 247 del 2012. Nella parte motiva veniva rilevato che le eccezioni sollevate dalla difesa del professionista (infondatezza della *notitia criminis* ed insussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p., pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado e assenza di attuale "*strepitus fori*") erano prive di pregio ed, in particolare, l'organo disciplinare osservava che:

1. la condanna di primo grado riportata dal prevenuto con pronuncia n. [OMISSIS]/2015 del Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 640 c.p.c. rientrava tra i

presupposti oggettivi per l'applicazione della sospensione cautelare ai sensi del comma 1 dell'art. 60 della legge 247/2012;

2. il reato addebitato dal Giudice di *prime cure* era stato commesso nello svolgimento dell'attività professionale;

3. per l'applicazione della sospensione cautelare in sede disciplinare non era, come non è, necessario che la condanna penale sia divenuta definitiva e sia passata in cosa giudicata;

4. la vicenda per cui l'avv. [RICORRENTE] era stato condannato aveva destato clamore sia in ambito professionale, arrecando disdoro alla classe forense, che in ambito pubblico essendo interessata nella vicenda la presentatrice TV, sig.ra [ESPONENTE], che ne aveva parlato in diverse trasmissioni televisive di emittenti nazionali oltreché in diversi articoli di giornale comparsi su testate di rilievo nazionale;

5. la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che l'applicazione della misura cautelare disciplinare mira ad allontanare immediatamente l'incolpato dalla professione per la salvaguardia dell'Ordine forense.

Avverso detta deliberazione – notificata il 27 luglio successivo – l'interessato proponeva ricorso a questo CNF con atto del 13 agosto 2018 chiedendone l'annullamento ovvero il contenimento della misura inibitoria cautelare entro i minimi edittali di legge.

A sostegno del ricorso formulava – dopo una prima parte ricostruttiva della vicenda - due motivi così rubricati:

*I. Violazione e falsa applicazione della legge n. 247/2012 sulla riforma dell'ordinamento professionale forense (art. 60, comma 6) e del regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare (artt. 14, comma 5, e 32, comma 6) – Eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà ed illogicità manifeste – Sviamento dalla causa tipica – Violazione ed erronea applicazione della legge n. 241/1990 sulla trasparenza degli atti amministrativi (art. 3, comma 3): difetto assoluto di motivazione e/o motivazione meramente apparente.*

In detto motivo il ricorrente sostiene, sostanzialmente, che il CDD interpreta ed applica in maniera erronea la legge 247/2012. In particolare, reputa l'impugnante che il CDD incorra in errore allorché ritiene applicabile in materia di prescrizione dell'azione disciplinare il RDL n. 1578/1933 e in materia di autonomia del procedimento disciplinare la L. n. 247/2012 con la conseguenza di fondare il provvedimento cautelare sui presupposti di cui all'art. 60 della legge sull'ordinamento professionale forense. Da ciò il ricorrente fa derivare la nullità del provvedimento di sospensione che sarebbe dunque affetto da vizio di motivazione essendo quest'ultima meramente apparente.

**II.** *Violazione e falsa applicazione della legge n. 247/2012 sulla riforma dell'ordinamento professionale forense (art. 60, comma 6) e del regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare (art. 32, comma 6) – Eccesso di potere pe erronea presupposizione, contraddittorietà ed illogicità manifeste. Sviamento della causa tipica – Violazione ed erronea applicazione della legge n. 241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi (art. 3, comma 3): difetto assoluto di motivazione e/o motivazione meramente apparente.*

Nel motivo in parola viene dedotta la insussistenza del requisito dell'attualità e del *clamor fori*. Da un lato viene sostenuto che il *clamor fori* poteva sussistere all'epoca dei fatti (anno 2010); dall'altro, che il requisito dell'attualità è del tutto privo di fondamento, visto il decorso del (lungo) tempo.

### **MOTIVI DI DIRITTO**

Con il primo complesso motivo il ricorrente muove censure all'impugnata deliberazione sotto vari profili, che possono essere così enucleati:

- a) violazione di legge: sarebbero stati violati l'art. 60, comma 6, della L. 247/2012 e gli artt. 14, comma 5, e 32, comma 6, del regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare;
- b) eccesso di potere, contraddittorietà ed illogicità, sviamento per avere il COA ritenuto applicabile in materia di prescrizione dell'azione disciplinare il RDL n. 1578/1933 e in materia di autonomia del procedimento disciplinare la L. 247/2012;
- c) difetto di motivazione.

Il motivo è inammissibile in tutte le suddette articolazioni perché riguarda una deliberazione diversa da quella impugnata, e cioè la deliberazione del 25.7.2018 con la quale il CDD – previa pronunzia *incidenter tantum* sulla prescrizione dell'azione disciplinare e sull'autonomia del procedimento disciplinare – ha disposto la citazione a giudizio dell'avv. [RICORRENTE] formulando i capi di incolpazione sopra riportati.

Le questioni, sulle quali si incentra il motivo in esame, relative alla prescrizione dell'azione disciplinare e all'autonomia del procedimento disciplinare, non sono state oggetto della deliberazione qui in discussione, con la quale è stata disposta la misura cautelare; non possono pertanto trovare ingresso in questa sede atteso che lo scrutinio del CNF è limitato alla sola legittimità formale del provvedimento cautelare dell'ente territoriale oggetto dell'impugnazione, rimanendo precluso ogni giudizio su atti non impugnati e/o comunque non impugnabili, qual è, appunto, la deliberazione con la quale il CDD ha disposto la citazione a giudizio dell'incolpato (cfr. Cass. SS. UU., 10 luglio 2017, n. 16993; 2 maggio 2016, n. 8589 e 5 luglio 2013, n. 16884; CNF 24 novembre 2016, n. 339; 29 luglio 2016, n. 277; 19 maggio 2016, n. 141; 10 maggio 2016, n. 128 e 7 marzo 2016, n.

31). Ciò a prescindere dal rilievo che le questioni oggetto del motivo in esame attengono al merito dell'azione disciplinare ancora in corso di svolgimento davanti al CDD ed esulano pertanto dalla fase cautelare.

Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impugnata deliberazione sotto il profilo della mancanza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare inflitta.

Deduce quindi:

- a) infondatezza della *notitia criminis* e insussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p.;
- b) pendenza del giudizio d'appello avverso la sentenza di primo grado;
- c) assenza di attuale "*strepitus fori*".

Le censure di cui alle lettere a) e b) non sono fondate atteso che il reato di cui all'art. 640 c.p. è stato accertato con sentenza, ancorché gravata di appello, che ha pronunciato condanna dell'imputato ad un anno di reclusione. La pendenza del giudizio di appello, inoltre, non è ostativa all'applicazione della misura cautelare prevista dall'art. 60, comma 1, della L. 247/2012 (cfr. CNF 12 aprile 2018, nn. 28 e 29).

Il motivo è invece fondato con riferimento all'ultimo profilo riguardante l'assenza di attualità dello *strepitus fori*.

La sospensione cautelare dall'esercizio professionale per anni uno, disposta dal CDD nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], è motivata, come si legge nell'impugnata deliberazione, con riferimento alla sentenza penale [OMISSIS]/2015 del Tribunale di Roma di condanna del predetto legale ad anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 640 c.p., e allo *strepitus fori* che la vicenda oggetto del procedimento penale aveva suscitato.

Va qui precisato che la condanna in primo grado per il reato di truffa è espressamente prevista dall'art. 60, comma 1, della L. n. 247/2012 e dall'art. 32, comma 1, lettera d) del regolamento CNF n. 2/2014 quale presupposto fattuale legittimante la sospensione cautelare, mentre lo *strepitus fori* non è menzionato dalle norme testé citate, il che potrebbe indurre ad affermare che lo stesso non sia necessario ai fini dell'applicazione della misura cautelare.

Tuttavia, secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica (cfr. CNF, 12.4.2018, n. 29) deve ritenersi che il c.d. *strepitus fori* costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (art. 60 L. n. 247/2012 e art. 32 regolamento CNF n. 2/2014) ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l'eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale.

Si evince dall'impugnata deliberazione che il CDD – aderendo a siffatta interpretazione - ha considerato priva di automatismo, ai fini dell'applicabilità della misura della sospensione cautelare di cui all'art. 60, comma 1, della legge n. 247/2012, la sentenza penale n. 1809/2015 di condanna dell'avv. [RICORRENTE] ad un anno di reclusione per il reato di truffa, tant'è che ha motivato il provvedimento adottato con riferimento non solo a detta sentenza, ma anche allo *strepitus fori*, che ha ritenuto dovesse ricavarsi da vari eventi di natura mediatica così analiticamente indicati: *TV ZAP* del [OMISSIS].2015; il *Corriere della Sera* del [OMISSIS].2015; il *Messaggero* del [OMISSIS].2016; il *Giornale.it* del [OMISSIS].2016; *Matrix*, puntata del [OMISSIS].2017; *Donna Glamour* del [OMISSIS].2018.

I suddetti eventi mediatici risalgono tuttavia in prevalenza all'anno 2015 (anno di emissione della sentenza penale) e ai primi mesi del 2016, e cioè a periodi sensibilmente anteriori alla pronunzia cautelare adottata dal CDD il 25 luglio 2018, quando ormai il clamore mediatico suscitato dalla loro diffusione – specie nel 2015 e cioè dopo l'emanazione della suddetta sentenza – aveva perduto, per il decorso del tempo, come di regola avviene, lo spessore originario. Mancavano dunque nel 2018 l'attualità e l'immediatezza, requisiti necessari per dare corpo allo *strepitus fori* e quindi per l'intervento cautelare inibitorio del CDD ai sensi dell'art. 60, comma 1, della legge professionale forense e della giurisprudenza di questo CNF. Né il riapparire il 6 ottobre 2017 e, a distanza di vari mesi, il 22.5.2018, di isolate notizie dei medesimi fatti sui media senza che nulla di nuovo e/o di diverso rispetto al 2015 si fosse verificato ha potuto ragionevolmente suscitare nell'opinione pubblica nuova attenzione e riattivare lo *strepitus*.

Il CDD, inoltre, non ha tenuto conto che nel luglio 2018 le notizie relative alla truffa denunciata nel 2011 dalla conduttrice televisiva signora [ESPONENTE] e alla sentenza del Tribunale penale di Roma, che le trasmissioni televisive e la carta stampata avevano diffuso nel 2015 e 2016 (e sporadicamente rieditato nel 2017 e 2018) riguardavano fatti verificatisi nel lontano 2010 (vari anni prima) e che la sentenza del Tribunale penale di Roma, di condanna dell'avv. [RICORRENTE], era stata emessa nel 2015, vale a dire più di due anni prima. Anche con riferimento temporale dunque sia all'epoca dei fatti (2010), sia all'emissione della sentenza penale (2015) mancava nel 2018 il requisito dell'attualità dell'allarme sociale legittimante la misura cautelare della sospensione. Nessuna esigenza inibitoria era altresì rinvenibile nel 2018 nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], atteso che allo stesso era stato consentito di continuare a svolgere la professione pur dopo l'emissione della sentenza penale risalente al 2015.

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato per difetto del presupposto dell'attualità dello *strepitus fori* e della relazione di immediatezza tra sentenza penale e inibizione cautelare dell'esercizio della professione.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 60 della L. 247/2012 e 32 regolamento CNF n. 2/2014;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e annulla la deliberazione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2018;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 14 dicembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria